

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 03.2008

B1 Assistance - Servizio di emergenza

Indice

- B1.1 Eventi e prestazioni assicurati
 - B1.2 Eventi e prestazioni non assicurati
 - B1.3 Disposizioni complementari
-

B1.1 Eventi e prestazioni assicurati

Sono assicurate:

- 1.1.1 l'assistenza 24 ore su 24 nei casi di emergenza
 Se, in seguito a incendio, danni causati dagli elementi naturali, furto con scasso, danno d'acqua o rottura di vetri, si verifica una situazione d'emergenza che presuppone un'azione immediata per evitare ulteriori danni all'interno dello stabile, allo stabile stesso, nonché ai beni mobiliari domestici assicurati, la società organizza 24 ore su 24 l'immediato intervento del personale necessario.
 Le spese per il personale incaricato di attuare le misure di emergenza disposte dalla società sono assicurate fino a CHF 1'000 per evento.
- 1.1.2 la segnalazione di personale specializzato
 Per gli eventi che non costituiscono una situazione d'emergenza ai sensi dell'articolo B1.1.1, la società fornisce i numeri telefonici di artigiani idonei che vengono normalmente da questa contattati nei casi di emergenza.

B1.2 Eventi e prestazioni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- 1.2.1 le spese per eliminare definitivamente il danno;
- 1.2.2 le spese oggetto di contratti di garanzia, servizio o manutenzione;
- 1.2.3 i danni consecutivi che si verificano a causa di un evento assicurato;

- 1.2.4 le prestazioni in garanzia che si sono rese necessarie in seguito agli interventi immediati effettuati dal personale incaricato dalla società;
- 1.2.5 tutte le prestazioni legate in modo diretto o indiretto alla manutenzione e al servizio ordinario;
- 1.2.6 le spese per gli inconvenienti legati a un evento assicurato (ad es. spese di riacquisto degli oggetti danneggiati o per scopi di polizia);
- 1.2.7 i costi per le misure adottate che la società non ha preventivamente autorizzato;
- 1.2.8 i danni per cui l'avente diritto ha omesso per propria colpa misure di prevenzione adeguate.

B1.3 Disposizioni complementari

- 1.3.1 Clausola di sussidiarietà
 Qualora un assicurato rivendichi diritti da un altro contratto, l'estensione della copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni in eccedenza rispetto a quella garantita nell'altro contratto. Questa clausola non è applicabile qualora il contratto a cui si fa riferimento contenga una clausola analoga.
- 1.3.2 Basi contrattuali complementari
 Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:
 - a) A Disposizioni comuni per tutti i rami.